

*DELIBERA*

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intende integralmente condiviso e richiamato, e di fare propria la proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- di esprimere **parere favorevole, condizionato**, al rilascio del rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in favore della Centrale Termoelettrica EniPower Spa sita in Brindisi, di competenza del Ministero dell'Ambiente, nei termini di cui al Parere Istruttorio Conclusivo e del Piano di Monitoraggio e Controllo, prodotto dalla Commissione IPPC (prot. 460 in data 25/02/2014) allegato alla nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. DVA-2013-0005978 del 05/03/2014 con la quale è stata convocata la Conferenza dei Servizi del 19 marzo 2014;
- di condizionare il suddetto rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alle prescrizioni esplicitate nelle premesse dalla lettera **a)** alla lettera **m)**, che si intendono qui integralmente riportate;
- di delegare Ing. Giuseppe Tedeschi a rappresentare la Regione in seno alla Conferenza di Servizi del 19 marzo 2014;
- di demandare ai/l rappresentanti/e delegati/o dalla Regione Puglia, l'eventuale esame delle osservazioni successive al Parere Conclusivo del Gruppo Istruttore e la valutazione delle eventuali proposte di modifica, nel rispetto e protezione della salute e dell'ambiente, di quelle già individuate ed esaminate;
- di specificare che il presente parere è relativo alla documentazione attualmente nella disponibilità dell'Ente Regione e che eventuali fatti nuovi o documentazione acquisita successivamente dovranno essere oggetto di specifiche valutazioni da parte del Ministero dell'Ambiente e della Conferenza dei Servizi;
- di trasmettere, a cura del Servizio proponente, il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

- di disporre a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge regionale n° 13/94.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2014, n. 534

**Approvazione della procedura tecnica del regime di qualità regionale "Prodotti di Qualità" approvato dalla Regione Puglia ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013.**

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Fabrizio Nardoni, sulla base dell'istruttoria espletata dagli Uffici e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Associazione Alimentazione Tutela qualità e dal Dirigente del Servizio Alimentazione, riferisce quanto segue:

La Regione Puglia con DGR n. 1100 del 05/06/2012 ha approvato il logo e il regolamento d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità Puglia".

La Regione Puglia, ai sensi del Reg. (CE) n. 207/09, ha depositato l'11/06/2012 all'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - Agenzia della UE competente per la registrazione dei marchi UAMI la domanda di registrazione del Marchio collettivo comunitario con indicazione territoriale "Prodotti di Qualità Puglia".

La Regione Puglia con DGR n. 1271 del 26/06/2012 ha riconosciuto il Marchio "Prodotti di Qualità Puglia" quale sistema di qualità alimentare in conformità all'articolo 32 del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

La Regione Puglia in sede di modifica PSR Puglia 2007/13 ha notificato ai servizi della Commissione l'inserimento del Sistema di Qualità "Prodotti di Qualità" fra quelli sostenuti dai regimi di aiuto previsti dalle misure 132 e 133 del PSR Puglia 2007/13.

I Servizi della Commissione Europea con Decisione C(2012) 9700 del 19/12/2012 hanno accolto

le proposte di modifiche e integrazioni al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007/13.

Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'UE hanno adottato il 17 dicembre 2013 il regolamento n. 1305 "Sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio."

A seguito dell'approvazione del Reg. (Ue) n. 1305/2013, che ha abrogato il Reg. (CE) n. 1698/2005, si rende necessario approvare il riconoscimento del Regime di Qualità regionale "Prodotti di Qualità" che modifica e integra il Sistema di Qualità già riconosciuto con DGR n. 1271 del 26/06/2012. Si rende inoltre necessario approvare la Procedura tecnica che disciplina il Regime di Qualità regionale "Prodotti di Qualità".

Il Regime di Qualità regionale "Prodotti di Qualità", in conformità all'art. 16, par. 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1305/2013, prevede i seguenti criteri:

- 1) la specificità del prodotto finale derivante da obblighi tassativi che garantiscono:
  - caratteristiche specifiche del prodotto;
  - particolari metodi di produzione, oppure
  - una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
- 2) regime aperto a tutti i produttori;
- 3) prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente;
- 4) regime trasparente che assicura una tracciabilità completa dei prodotti.

La Regione Puglia, ai sensi della direttiva 98/34/CE, notifica ai servizi della Commissione la procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità".

Tanto premesso, PROPONE:

- di riconoscere, per i motivi indicati in premessa, il Regime di Qualità regionale "Prodotti di Qualità", ai sensi dell'articolo 16 par. 1 lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013;

- di approvare, per i motivi indicati in premessa, la Procedura tecnica del Regime di Qualità regionale "Prodotti di Qualità" (allegato n. 1);
- di notificare la Procedura tecnica del Regime di Qualità regionale "Prodotti di Qualità" ai competenti Servizi della Commissione Europea.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA (L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni)

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell'art. 4 - comma 4, lettera d), f), e k) della legge regionale n. 7/97 e successive modificazioni.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile della Posizione Organizzativa, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- di riconoscere, per i motivi indicati in premessa, il Regime di Qualità regionale "Prodotti di Qualità", ai sensi dell'articolo 16 par. 1 lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- di approvare, per i motivi indicati in premessa, la Procedura tecnica del Regime di Qualità regionale "Prodotti di Qualità" (allegato n. 1);
- di notificare la Procedura tecnica del Regime di Qualità regionale "Prodotti di Qualità" ai competenti Servizi della Commissione Europea a cura del Servizio proponente;

- di incaricare il dirigente del Servizio Alimentazione di adottare gli ulteriori provvedimenti amministrativi previsti dalla Procedura tecnica del Regime di Qualità regionale "Prodotti di Qualità" e di notificarli ai competenti Servizi della Commissione Europea;
- di incaricare il dirigente del Servizio Alimentazione di provvedere all'invio della presente deliberazione all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e Servizio Comunicazione Istituzionale presso la presidenza

della Giunta regionale per la pubblicazione della stessa sul portale della Regione, sul sito Internet [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it), ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 in materia di trasparenza amministrativa;

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

**PROCEDURA TECNICA DEL REGIME DI QUALITA' REGIONALE**

**"PRODOTTI DI QUALITA"**

Riconosciuto dalla Regione Puglia ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013



(\*) Indicazione geografica come da art.2 - comma 2 del regolamento d'uso del marchio di qualità.

## SOMMARIO

1. OGGETTO
2. DEFINIZIONI
3. REQUISITI
4. DISCIPLINARI DI PRODUZIONE DEL RQR
5. PIANI DI CONTROLLO
6. INDICAZIONE DI ORIGINE
7. PRODOTTI REGIONALI TRADIZIONALI
8. IDENTIFICAZIONE DEL RQR
9. ADESIONE AL REGIME DI QUALITÀ REGIONALE E CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO "PRODOTTI DI QUALITÀ"
10. CONDIZIONI DI ACCESSO AL RQR
11. ETICHETTATURA
12. SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ DI FILIERA
13. VIGILANZA TUTELA, MONITORAGGIO E VALORIZZAZIONE DEL RQR

## **1. OGGETTO**

Il Regime di qualità regionale con indicazione d'origine "Prodotti di Qualità" (di seguito denominato RQR), riconosciuto con DGR n 1271 del 26/06/2012 ed istituito in conformità all'art. 32, par. 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1698/2005, sostituito dal Reg. (UE) n. 1305/2013 ha per oggetto i prodotti alimentari di origine vegetale e di origine animale (inclusi i prodotti ittici) e florovivaistici, con specificità di processo e di prodotto e aventi caratteristiche qualitativamente superiori alle norme di commercializzazione correnti, in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale o caratteristiche specifiche dei processi di produzione.

## **2. DEFINIZIONI**

Ai fini del presente regolamento tecnico sono stabilite le seguenti definizioni:

*Operatori*: soggetti singoli o associati appartenenti ad una determinata filiera agro-alimentare che partecipano al RQR;

*Qualità Superiore*: caratteristica qualitativa superiore agli standard minimi previsti dalla normativa vigente, dimostrabile oggettivamente;

*Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" (anche RQR)*: sistema di qualità alimentare riconosciuto a livello regionale ai sensi del Reg. (Ue) n. 1305/2013;

*Marchio "Prodotti di Qualità" con indicazione di origine (PQ)*: marchio collettivo comunitario con indicazione di origine registrato all'UAMI n. 010953875 del 15/11/2012 ai sensi del Reg.(CE) n.207/2009.

*Accordo di Filiera*: L'accordo di filiera, sottoscritto tra l'impresa agroalimentare di trasformazione/commercializzazione (capofiliera) e le imprese agricole produttrici della materia prima, è il documento nel quale viene formalizzato l'impegno fra le parti a rispettare quanto previsto dai disciplinari di produzione e dalla presente procedura, nonché ulteriori attività che caratterizzano i rapporti tra le parti.

*Accordo di Conferimento*: Le cooperative agricole di trasformazione/commercializzazione, le organizzazioni di produttori ed i consorzi, al fine

di aderire al Marchio "Prodotti di Qualità", devono sottoscrivere, con i soci conferitori, l'accordo di conferimento che implica la realizzazione coordinata di tutte le attività, gli adempimenti e gli obblighi connessi al RQR e all'uso del Marchio. Al RQR partecipano esclusivamente le produzioni conferite dai soci conferitori inclusi nell'accordo di conferimento e quindi assoggettati al sistema di controllo. Solo il prodotto di cui sopra potrà essere identificato dal Marchio "Prodotti di Qualità".

*Accordo di Fornitura:* L'impresa agroalimentare di trasformazione e/o del commercio che utilizza materia prima o prodotto semilavorato già controllato e certificato nell'ambito del RQR ai fini di aderire ed utilizzare il Marchio PQ deve sottoscrivere l'accordo di fornitura con le imprese agricole fornitrici della materia prima già aderenti al RQR e concessionarie del Marchio PQ.

*Prodotti Tradizionali Regionali:* Prodotti individuati dalle Regioni a cui fa riferimento l'indicazione d'origine e le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo secondo regole e tradizioni locali, come definiti dal D.M. n. 350 del 08 settembre 1999.

### **3. REQUISITI**

#### **3.1 Obbligatorie**

- un disciplinare di produzione vincolante per tipologia di prodotto che individua i processi produttivi e gli elementi che contraddistinguono la «*qualità superiore*» del prodotto e/o del processo. Il disciplinare prevede obblighi tassativi concernenti i metodi di ottenimento che garantiscono le caratteristiche specifiche del processo produttivo o una qualità del prodotto finale superiore alle norme commerciali correnti;
- un piano di controllo delle specifiche di processo e prodotto contenute nel disciplinare di produzione, il rispetto del quale è verificato da organismi di controllo indipendenti, abilitati a eseguire i controlli secondo le vigenti norme europee ed iscritti nell'Elenco Regionale degli O.d.C. accreditati dalla Regione al controllo del RQR;

- l’indicazione d’origine obbligatoria riferita alle unità territoriali (livello NUTS 2) in cui avviene la fase di produzione primaria e/o di allevamento;
- il diritto di accesso a tutti i produttori interessati;
- il sistema obbligatorio di rintracciabilità di filiera.

### 3.2 Facoltativi

#### **Sostenibilità**

Le imprese aderenti al regime di qualità hanno facoltà di implementare in modo volontario le linee guida che saranno definite e approvate dalla Regione Puglia e pubblicate sul BURP.

Le linee guida prevedranno un approccio multisetoriale basato sulla valutazione degli aspetti ambientali, sociali, economici e salutistico-nutrizionali.

Le imprese che aderiscono al requisito facoltativo “Sostenibilità” potranno dare evidenza della loro partecipazione riportando in etichetta un bollino aggiuntivo al Marchio di “attestazione di sostenibilità”.

#### **Eticità**

Le imprese hanno facoltà di implementare uno standard di eticità volontario le cui finalità e criteri saranno definiti da linee guida che disciplineranno l’impegno etico-sociale comunicato ed effettivamente realizzato.

Lo standard sulla eticità dei processi produttivi si fonderà sulle Norme internazionali della Responsabilità sociale (ETI, SA8000, BSCI, GRASP) e sulla Norma UNI ISO 29990 relativa alla formazione e all’orientamento.

Le imprese partecipanti al requisito facoltativo “Eticità” potranno dare evidenza della loro partecipazione riportando in etichetta un bollino aggiuntivo al Marchio di “attestazione di eticità”.

#### **4. DISCIPLINARI DI PRODUZIONE DEL RQR**

La Regione Puglia con proprio atto amministrativo approva, per le diverse tipologie di prodotto, in applicazione dell'art. 32, comma 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1698/2005, i disciplinari di produzione che definiscono i criteri e le norme tali da garantire una specificità del processo produttivo o una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti e a quelle istituite dalla legislazione europea o nazionale.

I disciplinari di produzione contengono i seguenti requisiti minimi:

- la denominazione identificativa della tipologia del prodotto riconosciuto nel RQR;
- i requisiti che garantiscono la qualità "superiore" del prodotto e/o del processo;
- le disposizioni relative alla rintracciabilità, all'autocontrollo, al controllo e all'etichettatura;
- i requisiti relativi all'indicazione di origine.

I disciplinari di produzione, inoltre, possono contenere altri requisiti che consentono un'ulteriore qualificazione dei prodotti e dei processi (sostenibilità, etc.).

I disciplinari di produzione approvati vengono pubblicati sul bollettino ufficiale regionale e sul sito internet della Regione ([www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)) e sono parte integrante del RQR.

Per i prodotti per i quali non risulta approvato il disciplinare di produzione, il soggetto che intende partecipare al RQR dovrà presentare alla Regione una propria proposta di disciplinare.

La Regione, con il supporto tecnico-scientifico di esperti universitari e/o di altri enti scientifici, valuta i disciplinari proposti, li integra e/o li modifica ove necessario; convoca la filiera di riferimento per acquisire eventuali osservazioni, se ritenute compatibili con il RQR, acquisisce il parere degli esperti; procede all'approvazione e all'aggiornamento della prima sezione del Registro del Marchio "Prodotti di Qualità" (PQ), previsto dall'articolo 7 del Regolamento d'Uso del Marchio stesso, con l'inserimento dei prodotti a cui fa riferimento il disciplinare.

I disciplinari di produzione sono notificati ai Servizi della Commissione ai sensi della Direttiva 98/34/CE e sono definitivamente adottati dopo la conclusione della procedura di notifica.

#### **5. PIANI DI CONTROLLO**

Gli operatori aderenti al RQR sono assoggettati al controllo di Organismi di Controllo indipendenti autorizzati dalla Regione Puglia e abilitati a eseguire i controlli secondo le vigenti norme europee, iscritti nell'Elenco Regionale degli O.d.C.

La Regione Puglia provvede ad istituire l'*Elenco regionale degli Organismi di Controllo* autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti nell'ambito del RQR.

Il rispetto delle specificità di processo o di prodotto contenute nel disciplinare di produzione riconosciuto ai sensi del precedente art. 4 è verificato dagli organismi di controllo iscritti nell' "Elenco regionale degli Organismi di Controllo".

I controlli vengono effettuati sulla base dei piani dei controlli predisposti dagli OdC in conformità a linee guida predisposte dalla Regione Puglia. I piani di controllo predisposti dagli OdC sono approvati dalla Regione Puglia.

Le attività di controllo sono effettuate mediante verifiche ispettive (di adesione e sorveglianza) con frequenza annuale, salvo esigenze di controlli supplementari, stabilite dalla Regione e, laddove previsto dal piano, controlli analitici.

I controlli ispettivi riguardano:

- a. la conformità ai disciplinari di produzione per i prodotti per i quali si aderisce al RQR;
- b. le modalità di utilizzo del logo che devono essere conformi alle prescrizioni contenute nella procedura di utilizzo del logo;
- c. la conformità dei quantitativi di prodotto rispetto alla capacità produttiva;
- d. la provenienza delle materie prime dalle aziende inserite nell'accordo di filiera e nel sistema dei controlli;

- e. la provenienza delle produzioni, nel caso di cooperative e OP, dai soci conferitori indicati nella scheda di adesione;
- f. la procedura di rintracciabilità di filiera utilizzata dall'azienda.

Annualmente l'OdC effettua verifiche ispettive presso i soggetti che partecipano al RQR secondo i criteri definiti nei piani di controllo approvati dalla Regione Puglia.

Il programma di controllo della qualità è aperto a tutti i prodotti realizzati nell'Unione Europea, indipendentemente dalla loro origine, a condizione che essi rispettino le condizioni e i criteri stabiliti nei piani di controllo approvati dalla Regione Puglia. Sono riconosciuti i risultati di controlli comparabili effettuati in altri Stati Membri.

Tra tutti i partecipanti al RQR, annualmente, sulla base di un'analisi di rischio, vengono sorteggiate a campione, le aziende destinatarie di una ispezione supplementare, non annunciata.

Gli esiti delle verifiche ispettive e le non conformità emerse vengono notificate dall'OdC al soggetto aderente al RQR e alla Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale che provvede ad informare gli aderenti al RQR e ad applicare le disposizioni contenute nei piani di controllo ed nei provvedimenti di attuazione approvati dalla Regione Puglia.

L'operatore aderente al RQR può, entro trenta giorni dall'effettuazione del controllo, presentare le proprie osservazioni, oppure procedere con la gestione delle non conformità riscontrate nei controlli, nel rispetto di quanto riportato nel piano di controllo approvato dalla Regione.

Avverso le decisioni assunte in seguito alle visite ispettive o contro eventuali comportamenti discriminatori, l'operatore potrà presentare reclami e ricorsi secondo le procedure applicative approvate dalla Regione Puglia.

#### **6. INDICAZIONE DI ORIGINE**

L'indicazione di origine obbligatoria deve essere riferita all'unità territoriale livello NUTS-2 (in Italia la Regione) in cui avvengono le fasi di produzione primaria, di allevamento e trasformazione.

Gli elementi di origine cambiano in ragione della effettiva zona di origine (e così per esempio, la formula descrittiva reciterà *Prodotti di Qualità Toscana o prodotti di Qualità Puglia, o prodotti di Qualità Baden Wuttemberg*).

L'indicazione di origine Puglia può essere utilizzata quando le fasi di produzione primaria, di allevamento e di trasformazione sono effettuate all'interno del territorio della Regione Puglia.

Per i prodotti ittici, l'indicazione di origine Puglia può essere utilizzata quando lo sbarco avviene all'interno del territorio della Regione Puglia da operatori della pesca professionale con imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della regione Puglia.

#### **7. PRODOTTI REGIONALI TRADIZIONALI**

Le regioni a cui fa riferimento l'indicazione d'origine hanno facoltà, con proprio atto amministrativo, di individuare l'elenco dei prodotti regionali tradizionali afferenti ad ogni specifico disciplinare di produzione.

#### **8. IDENTIFICAZIONE DEL RQR**

Il RQR è identificato dal Marchio collettivo comunitario con indicazione d'origine "**Prodotti di Qualità**" di proprietà della Regione Puglia, registrato all'UAMI il 15/11/2012 al n. 010953875 ai sensi del Reg.(CE) n.207/2009 e dalla indicazione "Regime di Qualità riconosciuto dalla Regione Puglia".

Il Marchio "Prodotti di Qualità" è associato al logo di seguito riportato e dalla indicazione "Regime di Qualità riconosciuto dalla Regione Puglia":



Regime di Qualità riconosciuto dalla Regione Puglia  
Regolamento (UE) n. 1305/2013



L'adesione al RQR avviene contestualmente alla concessione d'uso del Marchio secondo quanto riportato nella procedura di adesione e di utilizzo del Marchio "Prodotti di Qualità".

Il regolamento d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità " approvato dalla Regione Puglia, con DGR n. 1076 del 05/06/2012, risponde ai criteri dell' art. 22, comma 2, del Reg. (CE) n. 1974/2006 relativo ai sistemi di qualità alimentare ed è conforme alla procedura tecnica del RQR, prevedendo espressamente:

- Norme vincolanti e specifiche di produzione tali da garantire una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti e a quelle generali istituiti dalla legislazione europea o nazionale;
- Disciplinari di produzione vincolanti il cui rispetto è verificato da organismi indipendenti;
- Sistema di controllo terzo sottoposto a vigilanza da parte della Regione Puglia;
- Tracciabilità completa dei prodotti.

Il Marchio "Prodotti di Qualità" con indicazione d'origine si affianca alla denominazione prevista dallo specifico disciplinare di produzione.

Il logo del Marchio è utilizzato nel pieno rispetto delle seguenti disposizioni:

- Il prodotto deve riportare il logo del Marchio secondo le specifiche indicate dalla procedura d'uso del logo approvata con DDS n.95 del 5/8/2013 (allegato n. 1);
- Il cliché viene rilasciato dall'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia insieme ad una apposita autorizzazione all'uso che viene annotata nell'apposito registro degli utilizzatori (registro del Marchio);
- Il logo può essere utilizzato anche sugli imballaggi aziendali purché non sia disgiunto dalla denominazione del prodotto e/o del produttore: Può essere applicato come etichetta sui prodotti e sugli involucri, sulla carta da lettera, stampati, su buste e supporti elettronici e per manifestazioni pubblicitarie di qualsiasi genere;

- Il logo deve essere utilizzato nelle dimensioni e caratteristiche definite nella specifica procedura di utilizzo del logo (allegato n. 1).

#### **9. ADESIONE AL REGIME DI QUALITÀ REGIONALE E CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO "PRODOTTI DI QUALITÀ"**

L'adesione al RQR avviene contestualmente alla concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità", secondo quanto riportato nella procedura di adesione e utilizzo del Marchio "Prodotti di Qualità".

Possono aderire al RQR e chiedere la concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità":

- a) Le imprese agricole in forma singola e/o associata che producono e/o trasformano e commercializzano i prodotti iscritti nella prima sezione del Registro del Marchio (PQ);
- b) Le cooperative agricole di trasformazione/commercializzazione, le organizzazioni di produttori, i consorzi che sottoscrivono un accordo di conferimento con i soci fornitori a Marchio per i prodotti iscritti nella prima sezione del registro del Marchio (PQ);
- c) Le imprese agroalimentari di trasformazione che sottoscrivono un accordo di filiera con le imprese agricole, di cui alla precedente lettera a), o in alternativa, che sottoscrivono un accordo di fornitura con imprese agricole e/o di trasformazione già licenziatricie del Marchio e aderenti al RQR;
- d) Le imprese del commercio che sottoscrivono un accordo di filiera con le imprese di cui alle precedenti lettere a) e b) o in alternativa che sottoscrivono un accordo di fornitura con imprese agricole e/o di trasformazione già licenziatricie del Marchio e aderenti al RQR.

#### **10. CONDIZIONI DI ACCESSO AL RQR**

Gli operatori interessati al RQR devono soddisfare le seguenti condizioni:

- Prerequisito: Rispettare tutte le norme e le leggi comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di produzione agroalimentare;
- Prerequisito: Applicare e rispettare quanto previsto dalla normativa nazionale e dal contratto collettivo di lavoro in ordine all'assunzione dei lavoratori o dipendenti agricoli utilizzati in azienda;
- Requisito: Rispettare quanto previsto dalla presente procedura tecnica e dalle procedure applicative del RQR approvate dalla Regione Puglia;
- Requisito: Rispettare i requisiti previsti dal disciplinare di produzione per cui si chiede di partecipare al RQR;
- Requisito: Assoggettarsi al sistema di controllo;
- Requisito: Adottare un sistema di rintracciabilità di filiera.

#### **11. ETICHETTATURA**

L'etichetta del prodotto conforme al RQR, oltre alle informazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, deve riportare obbligatoriamente:

- logo identificativo del Marchio PQ;
- la denominazione prevista dallo specifico disciplinare di produzione;
- l'indicazione d'origine obbligatoria riferita alle unità territoriali (livello NUTS 2) in cui avviene la fase di produzione primaria e/o di allevamento.

Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui al precedente punto, è possibile indicare in etichetta il nome del produttore o dell'associazione dei produttori, il marchio commerciale, e l'OdC prescelto.

#### **12. SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ DI FILIERA**

Al fine di una maggiore trasparenza lungo tutta la filiera, l'operatore aderente del RQR è obbligato ad adottare il sistema di rintracciabilità di filiera in grado di correlare le materie prime in ingresso con il prodotto finito immesso sul mercato e identificato dal Marchio Prodotti di Qualità (PQ).

Il sistema di rintracciabilità adottato deve essere informatico e deve consentire di tracciare almeno le seguenti informazioni:

1. aziende agricole conferenti produttrici delle materie prime;
2. superficie coltivata e/o n.ro capi allevati;
3. capacità produttiva;
4. quantitativi di prodotto conferiti e/o confezionati;
5. quantitativi di prodotto finito conforme al RQR.

### **13. VIGILANZA TUTELA, MONITORAGGIO E VALORIZZAZIONE DEL RQR**

La Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale svolge attività di vigilanza; le modalità operative e la modulistica utilizzata per la vigilanza sono definite nell'apposita procedura approvata dalla Regione Puglia.

La Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale svolge attività di tutela del RQR, al fine di:

- a. verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla presente procedura tecnica e dalle procedure applicative presso la rete distributiva e i punti vendita;
- b. vigilare su prodotti simili che possano causare confusione nei consumatori e arrecare danno al RQR, con false indicazioni;
- c. accertare la rispondenza tra la quantità dei prodotti a Marchio sottoposti al controllo dell'OdC incaricato e quella immessa sul mercato;
- d. effettuare controlli su eventuali pubblicità illecite in varie forme: su stampa, TV, internet, ecc.

L'Ufficio preposto del Servizio Alimentazione predispone un piano di "monitoraggio del RQR" al fine di raccogliere informazioni relative al:

- numero di aziende aderenti e alle produzioni interessate dal RQR;
- corretto funzionamento delle procedure di adesione al RQR e al piano dei controlli;

- mantenimento dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione.

La Regione Puglia infine promuove l'utilizzazione ed il consumo delle produzioni di qualità conformi ai disciplinari di produzione del RQR. A tal fine, può:

1. promuovere attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione del RQR;
2. concorrere, nel limite massimo previsto dal Reg. (UE) n. 1305/2013, al sostegno dei produttori che aderiscono al RQR.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2014, n. 535

**Regolamento Regionale 1 agosto 2013, n. 17 “Regolamento per l’uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia - Presa d’atto “Allegato A - Spese per l’istruttoria e canoni annui” Consorzi di Bonifica Ugento e Li Foggi - Elenco n. 24/A.**

L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Fabrizio Nardoni, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Infrastrutture rurali Bonifica ed Irrigazione, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Foreste, riferisce quanto segue:

L’art. 10, comma 2 della Legge regionale 13 marzo 2012 n. 4 “Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica” stabilisce che *nello svolgimento delle attività di vigilanza, sorveglianza, conservazione e tutela delle opere pubbliche, i consorzi di bonifica, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI (Disposizioni di polizia), Capi I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze) e II (Delle contravvenzioni) del r.d. 368/1904 e s.m.i., provvedono al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e licenze. I relativi canoni restano a beneficio del consorzio, secondo quanto previsto dall’articolo 100 del r.d. 215/1933.*

Con l’approvazione del Regolamento Regionale 1 agosto 2013 n. 17 “Regolamento per l’uso del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia - Abrogazione del regolamento n. 12 dell’8 giugno 2012” è stato disciplinato il procedimento e le condizioni per l’affidamento in concessione dei beni del demanio statale e regionale - ramo bonifica - nella disponibilità dei Consorzi di bonifica.

L’art. 9, comma 1 lett. b) del prefato Regolamento stabilisce che *per le concessioni ed autorizzazioni relative alle utilizzazioni previste nell’allegato A) “Schema spese istruttorie e canoni annui di concessione” il canone viene calcolato secondo quanto determinato da ciascun Consorzio e approvato con deliberazione della Giunta Regionale.*

Con nota n. 303 del 28/01/2014, acquisita agli atti del Servizio Foreste Ufficio Infrastrutture Rurali Bonifica e Irrigazione il 29/01/14, prot. 036/002292, il Consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi, con sede a Ugento, ha trasmesso, tra le altre, la deliberazione del commissario straordinario n. 10, adottata il 23/01/2014, avente per oggetto: *“Regolamento Regionale 1 agosto 2013, n. 17 “Regolamento per l’uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia - Presa d’atto dell’Allegato A Spese per istruttoria e canoni annui” con la quale l’ente consortile, in adempimento a quanto disposto dall’art.10 della legge regionale n. 4 del 13/03/2012 e dal successivo Regolamento regionale n. 17 dell’1/08/2013, ha preso atto dell’Allegato A Spese di istruttoria e canoni annui” redatto in conformità degli accordi assunti di concerto con gli altri Consorzi di bonifica nell’incontro tenutosi presso la sede dell’ANBI Puglia il 16.10.13 e riportati nel verbale n. 5204/2013:*

Si propone, pertanto, di approvare l’Allegato A spese di istruttoria e canoni annui di concessione” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recepito dal Consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi, con deliberazione del commissario straordinario n. 10 del 23.01.14;

**“Copertura finanziaria ai sensi della legge regionale 28/01 e successive modifiche e integrazioni”**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale di competenza della medesima, ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4, comma 4, lett. k).

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari.

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall’Istruttore, dal Dirigente dell’Ufficio e dal Dirigente del Servizio Foreste.